



Determina N. 454 del 17/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Brescia - con nota del 25 giugno u.s., prot. ASST n. 44456 - ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Alessandra Bonalumi, medico iscritto al IV anno della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SSD Procreazione medicalmente assistita – PMA inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere per disciplinare detto periodo formativo;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il responsabile della SSD Procreazione medicalmente assistita – PMA ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Alessandra Bonalumi la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Brescia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in ginecologia e ostetricia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Brescia la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Alessandra Bonalumi di attività formativa professionalizzante presso la SSD Procreazione medicalmente assistita – PMA, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA. DOTT.SSA ALESSANDRA BONALUMI, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

TRA

l'Università degli studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del direttore della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, prof. Franco Odicino, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicata "Università"

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, codice fiscale 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, nella persona del direttore generale, dott. Francesco Locati, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it - di seguito indicata "ASST"

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

VISTO:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'art. 1, comma 1, del DPR 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 di "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DM 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica che all'art. 1, lett. e), indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3, comma 6, individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazione;
- il DM 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il DM 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del d.lgs. n. 368/1999;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 del MIUR – Ministero della salute, il quale prevede che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale e in deroga,



nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- l'art. 2 dello Statuto dell'Università, emanato con DR 6 febbraio 2024 n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024 n. 39, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'art. 26 del Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria approvato con DR n. 1113 del 13 novembre 2024, che statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, unità operative convenzionate;

PREMESSO CHE:

- il direttore della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia con decreto d'urgenza dell'11 aprile 2025 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative e assistenziali presso la SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA dell'ASST da parte del medico in formazione specialistica, dott.ssa Alessandra Bonalumi, iscritto al IV anno alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

- il responsabile della SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA dell'ASST ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE:

la SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA costituisce struttura della rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica dott.ssa Alessandra Bonalumi, codice fiscale [REDACTED], (di seguito denominato anche "medico in formazione specialistica"), iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università per lo svolgimento di attività formative e assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'allegato 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio

3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dall'1 settembre 2025 al 31 maggio 2026.

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio



4.1 L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il dirigente responsabile della struttura.

4.2 Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il responsabile della struttura.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6. L'attività del medico in formazione specialistica si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'ASST provvede a dotare il medico in formazione specialistica di idoneo cartellino di riconoscimento con denominazione della scuola.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture dell'ASST, dovrà essere seguito da un tutor designato dal Consiglio della scuola ("tutor universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal responsabile della SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA o da un suo delegato ("tutor aziendale"), sotto la cui guida il medico in formazione specialistica esplicherà l'attività formativa prevista. Tale attività deve sempre considerarsi in autonomia vincolata, in quanto ogni attività deve sempre svolgersi sotto la diretta guida del tutor aziendale e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le direttive ricevute dal predetto tutor.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il responsabile della SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati

8.3 A fine frequenza sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

8.4 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa



9.1 L'Università provvede, a favore del medico in formazione specialistica, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a esclusione del rischio professionale.

9.2 L'ASST provvede alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta durante la formazione nelle proprie strutture, alle stesse modalità e alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

In attuazione di quanto disposto dalla l. 8 marzo 2017 n. 24 e dal DI 15 dicembre 2023 n. 232, l'ASST è tenuta a stipulare una polizza assicurativa che copra i seguenti rischi:

Infortuni sul lavoro: la copertura assicurativa deve garantire il risarcimento dei danni derivanti da infortuni subiti dal medico in formazione durante lo svolgimento delle attività assistenziali presso l'ASST stessa.

Responsabilità civile verso terzi:

- la copertura assicurativa deve:

a) garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi e a pazienti dal medico in formazione durante lo svolgimento delle sue attività presso l'ASST, in conformità a quanto disposto dalla l. n. 24/2017 e dal DI n. 232/2023;

b) prevedere un massimale pari o superiore a quanto indicato nel predetto DI;

c) operare anche in caso di rivalsa, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave, manlevando il medico in formazione specialistica e l'Università.

- nel caso di autoassicurazione da parte dell'ASST, la stessa dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio. In ogni caso, dovrà manlevare l'Università e il medico in formazione da qualsiasi richiesta risarcitoria, fatti salvi i casi in cui ricorra il dolo o la colpa grave;

Tutela legale: la copertura assicurativa deve garantire l'assistenza legale del medico in formazione in caso di controversie derivanti dallo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione.

La copertura assicurativa dell'ASST opera dalla decorrenza del periodo formativo sino alla sua conclusione.

L'ASST manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dal medico in formazione specialistica durante lo svolgimento del periodo formativo.

9.3 Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

9.4 In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), l'ASST effettuerà la relativa denuncia INAIL, come previsto dalla normativa vigente.

9.5 In caso di sinistro, il medico in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/scopri-opportunita-e-servizi/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>. Inoltre, il medico in formazione specialistica si impegna a informare tempestivamente il direttore della scuola di specializzazione a cui afferisce.

Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il medico in formazione specialistica, che svolge attività presso le strutture



messe a disposizione dall'ASS per le attività della scuola di specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs., deve essere inteso come "lavoratore".

10.2 L'Università e l'ASST si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

10.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del d.lgs. n. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni 21 dicembre 2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione al medico in formazione specialistica della formazione generale di 4 (quattro) ore.

10.4 L'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'ASST medesima. In particolare, sull'ASST ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del d.lgs. n. 81/2008 e così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 81/2008.

10.5 Al medico competente dell'ASST, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal medico competente nominato dall'Università.

10.6 L'ASST è tenuta a garantire tramite la propria Direzione sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 11 - Misure in materia di radioprotezione

11.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e, pertanto, si considerano:

lavoratore esterno = medico in formazione specialistica

datore di lavoro = Università

ente ospitante = ASST

11.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, il medico in formazione specialistica coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del d.lgs. n. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'ASST. L'Università e l'ASST si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal d.lgs. n. 101/2020.

11.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101/2020 (artt. 112, 113, 115), l'ASST e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi esperti di radioprotezione e medici autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

11.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base del medico in formazione specialistica in materia di radioprotezione
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun medico in formazione specialistica
- classificazione del medico in formazione specialistica



○ in caso di classificazione in categoria A il medico in formazione specialistica sarà dotato di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 101/2020, da presentare all'esperto di radioprotezione (ERP) dell'ASST prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso esperto di radioprotezione dell'ASST.

11.5 L'ASST, in particolare, si impegna a:

- assicurare che il medico in formazione specialistica riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del d.lgs. n. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale del medico in formazione specialistica e trasmetterla all'esperto di radioprotezione dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113, comma 2, lett. h) d.lgs. n. 101/2020. Nell'eventualità in cui il medico in formazione specialistica fosse classificato in categoria A, l'ASST dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire al medico in formazione specialistica gli idonei dispositivi di protezione individuale.

11.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli esperti di radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

11.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al medico autorizzato dell'ASST, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, comma 4, del d.lgs. n. 101/2020 rilasciato dal medico autorizzato incaricato dall'Università.

11.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte del medico in formazione specialistica, nessun atto è dovuto in relazione al d.lgs. n. 101/2020.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

12.1 L'ASST, assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di presenza e il parcheggio ove disponibile, secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

12.2 L'ASST fornisce in dotazione al medico in formazione specialistica un adeguato numero di camici, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale, che stabilisce che il personale non dipendente (tra cui i medici in formazione specialistica) debbano effettuare un versamento di € 20,00 (venti/00), quale concorso spese per la fornitura e la gestione dei capi in uso, da effettuarsi presso la tesoreria dell'ASST.

Art. 13 – Obblighi del medico in formazione specialistica

13.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.

13.2 Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

13.3 Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

13.4 Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Egli partecipa, sotto la guida del tutor aziendale, alla totalità delle attività mediche della



struttura per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor stesso, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'ASST nonché con il direttore della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

13.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 14 – Privacy e riservatezza

14.1 Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere a obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

14.2 Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso l'ASST secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell'ASST.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

15.1 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – art. 2 nella misura vigente al momento della stipula.

15.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014.

15.3 La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 16 – Modifiche

16.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 17 - Oneri delle Parti contraenti

17.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 18 - Durata della convenzione

18.1 La presente convenzione decorre dall'1 settembre 2025 e scade il 31 maggio 2026, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

18.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle Parti.

Art. 19 - Foro competente

19.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.



Art. 20 – Norma finale

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Università degli studi di Brescia
Il direttore della scuola di specializzazione
in ginecologia e ostetricia
prof. Franco Odicino
[f.to digitalmente ex art. 24 d.lgs. n. 82/2005]

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

[f.to digitalmente ex art. 24 d.lgs. n. 82/2005]



Allegato 1

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extra rete formative per medici in formazione specialistica

(Il progetto non può superare i 18 mesi - periodo massimo di permanenza extra rete formativa - nell'intera durata del corso)

Medico in formazione specialistica: dott.ssa Alessandra Bonalumi

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Anno di corso: IV - a.a. 2023/2024

Nata a

Codice fiscale

Tel.

e-mail

Azienda presso cui si svolge il periodo di formazione specialistica:

ASST Papa Giovanni XIII

Struttura: SSD Procreazione medicalmente assistita - PMA

Tutor universitario prof. Franco Odicino

Tutor aziendale: dott. Francesco Fusi

Periodo di formazione fuori rete: dall'1 settembre 2025 al 31 maggio 2026

Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:

- comprensione delle cause di infertilità primaria e secondaria, maschile e femminile.
- approccio alla coppia infertile in termini di esami di laboratorio, valutazioni ecografiche e multi-disciplinari
- apprendimento della tecnica di monitoraggio ecografico della crescita follicolare e induzione dell'ovulazione
- gestazione della paziente con sindrome da iperstimolazione ovarica
- gestione dei protocolli di scongelamento ovocitario ed embrionario
- apprendimento delle tecniche chirurgiche di pick up e trasferimento embrionario
- ecografia 3D per la valutazione della morfologia uterine.
- frequenza dei seguenti ambulatori: prime visite e visite di controllo per infertilità, monitoraggi ecografici della crescita follicolare, ecografia 3D, sala operatoria.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 451/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
